Regolamento disciplinante il Sistema Indennitario per l'esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso, ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 191/09.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07" e all'articolo 1 della delibera ARG/elt 4/08 e all'articolo 1 della delibera ARG/elt 42/08 e le seguenti definizioni:
 - **Allegato B della Delibera:** è l'allegato B della Deliberazione dell'Autorità ARG/elt 191/09 recante disposizioni relative all'istituzione di un "Sistema indennitario per l'esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso";
 - **Autorità:** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
 - Cassa: è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 - Certificazione dei flussi informativi: è il processo che assicura l'integrità dei flussi informativi e la certezza dello scambio dei medesimi tra i Partecipanti il Sistema Indennitario;
 - **Cliente finale:** è il soggetto passivo del credito, titolare del punto di prelievo per il quale è presentata la richiesta di indennizzo;
 - **Corrispettivo C^{MOR}**: è il corrispettivo applicato dall'Impresa Distributrice ai sensi del comma 3.2 dell'Allegato B della Delibera;
 - Credito: è il credito definito ai sensi del comma 2.1 dell'Allegato B della Delibera;
 - **Elementi identificativi dell'Esercente la vendita**: sono la ragione sociale e la partita IVA che identificano l'esercente la vendita;
 - **Esercente la vendita:** è l'esercente la maggior tutela o l'utente del dispacciamento che possono trovarsi nella condizione di Esercente la vendita Entrante o Esercente la vendita Uscente, ai sensi del presente Regolamento;

- Esercente la vendita Entrante: è l'esercente la maggior tutela che serve il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo o l'utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento e di trasporto è inserito il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di indennizzo:
- **Esercente la vendita Uscente**: è l'esercente la maggior tutela o l'utente del dispacciamento che richiede l'ammissione al Sistema Indennitario di cui all'Allegato B della Delibera;
- **Gestore**: è il soggetto gestore del Sistema Indennitario che cura le componenti organizzative e funzionali inerenti i processi del Sistema Indennitario;
- **Flussi informativi:** sono le comunicazioni che devono essere effettuate, per l'operatività del Sistema Indennitario;
- **Impresa distributrice:** è l'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è connesso il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo;
- Partecipanti al Sistema Indennitario: sono i soggetti che operano nel Sistema Indennitario e, segnatamente, gli Esercenti la Vendita, le Imprese distributrici e la Cassa;
- **Regolamento:** è il presente regolamento di funzionamento del Sistema Indennitario;
- **Sistema Indennitario:** è il sistema disciplinato ai sensi dell'Allegato B della Delibera;
- **Sistema Informatico Integrato**: è il sistema informatico, introdotto dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti e dei dati identificativi dei clienti finali;
- **Sequenza di flussi informativi:** è il servizio applicativo di tipo informatico che implementa e controlla il corretto svolgimento di un processo.

Articolo 2 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

- 2.1 Oggetto del presente Regolamento sono le modalità di funzionamento del Sistema Indennitario, in particolare:
 - a) la definizione dei Flussi Informativi mediante i quali i Partecipanti al Sistema Indennitario compiono gli atti e le comunicazioni previste dall'Allegato B della Delibera.
 - b) i criteri per la gestione dei flussi informativi.

2.2 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2012 e fino alla completa operatività del Sistema Informatico Integrato.

TITOLO II

Criteri per la gestione dei flussi informativi

Articolo 3 Disposizioni generali

- 3.1 I Partecipanti al Sistema Indennitario utilizzano i canali di comunicazione definiti dal Gestore che forniscano idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna dei dati.
- 3.2 Le modalità di comunicazione di cui al comma 3.1, il contenuto e lo scambio dei flussi informativi nonché la certificazione dei medesimi flussi sono effettuati sulla base di specifiche tecniche definite dal Gestore. Tali specifiche indicano altresì le norme di sicurezza ed i livelli di servizio
- 3.3 Il sistema di scambio dei flussi informativi deve garantire di tenere traccia dell'ora e della data dei messaggi scambiati e del numero identificativo di protocollo interno assegnato alla richiesta di indennizzo.
- 3.4 Il Gestore pubblica sul proprio sito *internet* le specifiche tecniche di cui al comma 3.2.
- 3.5 Il Gestore rende note le proposte di modifica delle specifiche tecniche di cui al comma 3.4, mediante pubblicazione sul sito *internet*, ai Partecipanti al Sistema Indennitario fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.
- 3.6 Gli aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui al comma 3.4 vengono pubblicati sul sito *internet* del Gestore e trovano applicazione dalla data definita dal Gestore e comunque non prima di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 4 Registrazione dei Partecipanti al Sistema Indennitario

- 4.1 La registrazione al sistema informatico, attraverso cui i Partecipanti al Sistema Indennitario aderiscono alle modalità di comunicazione definite dal Gestore ai sensi del comma 3.1, è condizione necessaria ai fini della partecipazione al Sistema Indennitario.
- 4.2 Gli Esercenti la Vendita che intendono partecipare al Sistema Indennitario devono richiedere la registrazione presentando una richiesta a mezzo raccomandata A/R, che deve:

- a) essere redatta secondo un modello predisposto dal Gestore;
- b) recare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità, a trasmettere in modo tempestivo, secondo le modalità definite dal Gestore, informazioni veritiere;
- c) indicare gli estremi per l'eventuale pagamento dell'indennizzo (coordinate bancarie in formato BIC-IBAN).
- 4.3 Le Imprese Distributrici e la Cassa devono comunicare al Gestore la registrazione al sistema informatico, a mezzo raccomandata A/R, presentando una dichiarazione secondo le medesime modalità di cui al comma 4.2, lettere a) e b), primo alinea.
- 4.4 Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento delle richiesta di registrazione di cui al comma 4.2, il Gestore comunica agli Esercenti la Vendita l'accoglimento della richiesta medesima e le credenziali di sicurezza per la gestione delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche di cui al comma 3.2.
- 4.5 L'accoglimento della richiesta di registrazione abilita l'Esercente la Vendita a presentare le richieste di indennizzo e a ricevere la comunicazioni di cui agli articoli 8 e 9.
- 4.6 Entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della registrazione di cui al comma 4.3, il Gestore comunica alle Imprese Distributrici e alla Cassa le credenziali di sicurezza per la gestione delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche di cui al comma 3.2.
- 4.7 I Partecipanti al Sistema Indennitario sono tenuti a conformare i propri comportamenti ai fini dell'utilizzo del medesimo sistema agli ordinari principi di correttezza e buona fede. Nei casi in cui si rilevino comportamenti difformi da tali principi, il Gestore ne dà informativa all'Autorità secondo le modalità dalla medesima definite.

TITOLO III

Funzionamento del Sistema Indennitario

Articolo 5 Disposizioni generali

5.1 Il presente Titolo III disciplina le modalità, i contenuti e le tempistiche degli atti e delle comunicazioni che il Gestore e i Partecipanti al Sistema Indennitario compiono nell'ambito dello stesso.

- Gli atti e le comunicazioni di cui al comma 5.1 sono compiuti mediante flussi informativi realizzati secondo le modalità di comunicazione definite dal Gestore ai sensi del comma 3.1. Tali modalità assicurano la notifica di ciascuna comunicazione ricevuta.
- I Partecipanti al Sistema Indennitario sono tenuti a verificare lo stato dei procedimenti del Sistema Indennitario di loro competenza con le modalità e le tempistiche definite dal Gestore ai sensi del comma 3.1.

Articolo 6 Contenuto della richiesta di indennizzo

- 6.1 La richiesta di indennizzo deve essere redatta secondo le specifiche tecniche di cui al comma 3.2 e firmata digitalmente dall'Esercente la vendita Uscente, secondo le modalità indicate nelle medesime specifiche tecniche.
- 6.2 La richiesta di indennizzo deve contenere:
 - a) gli elementi necessari ad identificare il cliente finale, definiti al comma 6.3;
 - b) il valore del Credito e gli elementi necessari ad identificarlo, definiti al comma 6.4;
 - c) il valore dell'indennizzo, determinato ai sensi del comma 6.5;
 - d) la dichiarazione che per il Credito per cui richiede l'ammissione ricorrono tutte le condizioni di cui al comma 2.2 di cui all'Allegato B della Delibera.
- Per l'identificazione del cliente finale, l'Esercente la vendita Uscente indica:
 - a) codice fiscale o la partita IVA del cliente finale;
 - b) il POD di cui il cliente finale è titolare.
- 6.4 Per l'identificazione del Credito per cui richiede l'indennizzo, l'Esercente la vendita Uscente indica:
 - a) il valore del Credito, evidenziando le modalità con cui ha provveduto al calcolo del medesimo valore;
 - b) gli estremi identificativi delle fatture utilizzate ai fini della determinazione dell'indennizzo e del Credito;
 - c) la data di emissione e di scadenza di ciascuna fattura indicata nella precedente lettera b);

 - d) gli importi fatturati in ogni singola fattura presa a riferimento;
 e) l'eventuale valore del corrispettivo C^{MOR} fatturato al cliente finale e non riscosso.
- 6.5 Il valore dell'indennizzo viene calcolato dall'Esercente la vendita Uscente secondo la seguente formula:

$$C^{MOR} = \min(Credito, Fatt_{bim}) + C_{I-1}^{MOR}$$

dove:

Fatt_{bim}: è il valore medio degli importi fatturati con riferimento 2 (due) mesi di erogazione della fornitura, calcolato come:

$$Fatt_{bim} = 60 \times \frac{Fatt}{Ng_{Fatt}}$$

con:

Fatt: importi fatturati al cliente finale relativi ad almeno due fatture

consecutive emesse negli ultimi dodici mesi solari

 Ng_{Fatt} : numero dei giorni di fatturazione delle fatture prese in considerazione

 $C_{I-1}^{\ \ MOR}$: è l'eventuale valore del corrispettivo C^{MOR} fatturato al cliente finale e non riscosso

- 6.6 Nel caso di utilizzo della fattura di chiusura emessa dall'esercente la vendita successivamente alla data di *switching*, l'importo fatturato da considerare corrisponde al valore complessivamente fatturato al lordo degli importi già versati dal cliente finale relativi alle fatture emesse a titolo di acconto.
- 6.7 È fatta salva la facoltà, per il Gestore, di richiedere all'Esercente la vendita Uscente la documentazione comprovante il Credito per cui si richiede l'indennizzo.

Articolo 7 Presa in carico e verifica delle richieste di indennizzo

- 7.1 Entro due giorni dalla ricezione della richiesta, il Gestore nel rispetto delle disposizioni dell'Allegato B della Delibera:
 - a) verifica la correttezza, completezza e conformità delle informazioni presentate dall'Esercente la vendita Uscente rispetto a quanto richiesto dall'articolo 6;
 - b) comunica all'Esercente la vendita Uscente:
 - il numero identificativo di protocollo interno di cui al comma 3.3;
 - il POD;
 - il codice fiscale/partita Iva del cliente finale.

Articolo 8 Gestione della richiesta di indennizzo

- 8.1 In caso di esito positivo della verifica di cui all'articolo 7, il Gestore notifica all'Impresa distributrice l'accoglimento della richiesta dell'indennizzo, indicando:
 - a) il numero identificativo di protocollo interno di cui al comma 3.3;
 - b) il POD;

- c) il codice fiscale/partita Iva del cliente finale;
- d) il valore dell'indennizzo, pari a quello identificato ai sensi del comma 6.2, lettera c).
- 8.2 L'Impresa distributrice è tenuta a comunicare al Gestore gli elementi identificativi dell'Esercente la vendita Entrante entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notifica di cui al comma 8.1, indicando altresì il numero identificativo di protocollo interno di cui al comma 3.3 ed il POD.
- 8.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 8.2, l'Impresa distributrice comunica l'eventuale impossibilità di identificare l'Esercente la vendita Entrante, indicando:
 - a) il numero identificativo di protocollo interno di cui al comma 3.3;
 - b) il POD;
 - c) la causale, specificando uno dei seguenti motivi:
 - POD non presente nella banca dati dell'Impresa distributrice;
 - > POD non attivo;
 - mancata corrispondenza tra l'associazione POD e codice fiscale/partita IVA comunicata dall'Esercente la vendita Uscente e le informazioni dell'Impresa distributrice.
- 8.4 Entro 2 (due) giorni dal ricevimento degli elementi identificativi dell'Esercente la vendita Entrante, il Gestore notifica:
 - a) all'Esercente la vendita Entrante, che il cliente finale titolare del punto di prelievo da lui servito è oggetto della richiesta di indennizzo, indicando:
 - il numero identificativo di protocollo interno di cui al comma 3.3;
 - il POD:
 - il codice fiscale/partita Iva del cliente finale;
 - il valore del corrispettivo C^{MOR}, pari al valore dell'indennizzo identificato ai sensi del comma 6.2, lettera c);
 - b) alla Cassa le seguenti informazioni:
 - il numero identificativo di protocollo interno di cui al comma 3.3;
 - gli elementi identificativi dell'Esercente la vendita Uscente;
 - la ragione sociale e la partita IVA dell'Impresa distributrice;
 - il valore dell'indennizzo, pari a quello identificato ai sensi del comma 6.2, lettera c).
 - c) all'Esercente la vendita Uscente che la sua richiesta di indennizzo è stata accolta indicando:
 - il numero identificativo di protocollo interno di cui al comma 3.3;
 - il POD:
 - il valore dell'indennizzo, pari a quello identificato ai sensi del comma 6.2, lettera c).

Articolo 9

Gestione dei casi di successivo pagamento del Credito da parte del cliente finale

- 9.1 L'esercente la vendita uscente, qualora si verificano le condizioni di cui al comma 6.1 dell'Allegato B della Deliberazione ARG/elt 191/09, comunica, al Gestore l'annullamento della richiesta di indennizzo indicando:
 - a) il numero identificativo di protocollo interno di cui al comma 3.3;
 - b) il POD;
 - c) l'informazione relativa alla riscossione dell'indennizzo, qualora la Cassa abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo;
 - d) l'informazione relativa alla mancata riscossione dell'indennizzo, qualora la Cassa non abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo.
- 9.2 La comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b) dell'Allegato B della Deliberazione ARG/elt 191/09 deve essere effettuata dall'Esercente la vendita Uscente entro 2 (due) giorni dall'avvenuta restituzione, indicando:
 - il numero identificativo di protocollo interno di cui al comma 3.3;
 - il POD;
 - la data di restituzione dell'indennizzo al cliente finale.
- 9.3 Nei casi in cui si verifichi la condizione prevista al comma 9.1, lettera d), il Gestore, entro 2 (due) giorni dal ricevimento dell'annullamento di una richiesta di indennizzo comunica alla Cassa, all'Impresa distributrice e all'Esercente la vendita Entrante l'annullamento della richiesta di indennizzo, indicando:
 - il numero identificativo di protocollo interno di cui al comma 3.3;
 - il POD:
- 9.4 Con cadenza settimanale la Cassa comunica al Gestore un rendiconto analitico, con riferimento a ciascuna pratica per cui è stato richiesto l'annullamento della richiesta di indennizzo comunicata dal medesimo Gestore ai sensi del comma 9.3, indicando le seguenti informazioni:
 - a) il numero identificativo di protocollo di cui al comma 3.3;
 - b) il POD;
 - c) le restituzioni dell'indennizzo alle impresa distributrice ai sensi del comma 6.7, lettera a, dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09.
- 9.5 Con cadenza settimanale l'Impresa distributrice comunica al Gestore un rendiconto analitico, con riferimento a ciascuna pratica per cui è stato richiesto l'annullamento della richiesta di indennizzo comunicata dal medesimo Gestore ai sensi del comma 9.3, indicando le seguenti informazioni:

- a) il numero identificativo di protocollo di cui al comma 3.3;
- b) il POD;
- c) gli indennizzi stornati all'esercente la vendita entrante ai sensi del comma 6.6, lettera a, dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09;
- d) la sospensione degli indennizzo all'esercente la vendita entrante ai sensi del comma 6.6 lettera b, dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09.

Articolo 10 Mancato accoglimento della richiesta di indennizzo

- 10.1 Il Gestore non accoglie la richiesta di indennizzo dandone notifica all'Esercente la vendita Uscente entro il medesimo termine di cui al comma 8.4 in caso di:
 - a) esito negativo della verifica di cui all'articolo 7, indicandone il motivo e il protocollo interno di cui al comma 3.3 e il POD:
 - b) impossibilità di identificare l'Esercente la vendita Entrante, ai sensi del comma 8.3, indicandone il motivo e il protocollo interno di cui al comma 3.3 e il POD.

Articolo 11 Notifiche per il versamento dell'indennizzo

- 11.1 Con riferimento a ciascuna richiesta di indennizzo, l'Impresa distributrice notifica al Gestore l'avvenuta applicazione del corrispettivo C^{MOR} all'Esercente la vendita Entrante, indicando:
 - a) il numero identificativo di protocollo interno di cui al comma 3.3;
 - b) il POD
 - c) il numero e la data di emissione della relativa fattura, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di emissione della fattura medesima.
- 11.2 L'Impresa distributrice notifica al Gestore, entro il sesto giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento al mese precedente, una sintesi mensile contenente le seguenti informazioni, dettagliate per ciascun numero identificativo di cui al comma 3.3:
 - a) il POD;
 - b) l'importo del valore del corrispettivo C^{MOR} fatturato;
 c) il valore del corrispettivo C^{MOR} incassato;

 - d) l'importo del valore del corrispettivo C^{MOR} versato alla Cassa.

- 11.3 La Cassa è tenuta a comunicare al Gestore, contestualmente all'erogazione dell'indennizzo all'Esercente la vendita Uscente il valore dell'indennizzo erogato indicando:
 - a) il numero identificativo di protocollo interno di cui al comma 3.3;
 - b) gli elementi identificativi dell'Esercente la vendita Uscente;
 - c) il POD.
- 11.4 Al ricevimento della notifica di cui al comma 11.3, il Gestore notifica all'Esercente la vendita Uscente l'avvenuta conclusione del procedimento.

Articolo 12 Trattamento dei dati

12.1 I dati oggetto del presente Regolamento saranno gestiti e trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed adottando le misure di sicurezza di cui all'Allegato B del medesimo decreto legislativo.

Articolo 13 Disposizioni finali

- 13.1 Le specifiche tecniche di cui al comma 3.2 devono essere pubblicate sul sito *internet* del Gestore entro l'1 luglio 2011.
- 13.2 Il Gestore rende note le proposte sulle specifiche tecniche di cui al comma 13.1, mediante pubblicazione sul sito *internet*, agli operatori interessati fissando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.
- 13.3 Le informazioni relative al Sistema Indennitario sono conservate per un periodo di 5 (cinque) anni solari successivi a quello di immissione delle stesse nel Sistema Informatico, al fine di renderle accessibili all'Autorità, secondo le modalità dalla medesima definite.